

URGENTE  
ORIGINALE

0441/15.11.16  
ORIGINAL  
11521

**ECC. MO TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

**SEZ. LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

della prof.ssa **Maria Grillo**, nata a Milano il 27.05.1981 e residente, in Piazza Gerusalemme n. 31 (C.F. GRLMRA81E67F205B), rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari (C.F. FRRGPP50B08M109X; indirizzo di posta elettronica certificata: [giuseppe.ferrari@pavia.pecavvocati.it](mailto:giuseppe.ferrari@pavia.pecavvocati.it) ; recapito di fax 02/795416 - ai quali dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente giudizio) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Larga 23

**CONTRO**

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, con sede in Roma, viale Trastevere 76/A, C.F. 80255230585, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR)**, con sede in Milano, via Pola 11, C.F. 97254200153, in persona del Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito territoriale di Milano (UST)**, con sede in Milano, via Soderini 24, C.F. 80099830152, in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*

**E NEI CONFRONTI DI**

tutti i soggetti collocati nelle Graduatorie Ad Esaurimento (GAE) della Provincia di Milano per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 per le classi di concorso A043 (italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media), A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) , A051 (materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale) e A052 (materie letterarie, latino e greco nel liceo classico) per i quali, in ragione dell'elevato numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica attraverso la

Io sottoscritta Maria Grillo, delego l'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e giudizio della presente causa, in ogni sua fase, conferendogli tutte le facoltà inerenti al mandato, inclusa quella di farsi sostituire da altri procuratori, di sottoscrivere gli atti, transigere, conciliare e rinunciare agli atti ed eleggo domicilio presso il suo studio in Milano, Via Larga n. 23.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 4, d.lgs. 28/2010.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003.

*Horaghi W*

E' autentica

*franco*

pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza in calce al presente ricorso

### PREMESSA

Ai sensi della l. 107/2015 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, la procedura di assunzione dei docenti si articola in quattro fasi.

S'illustra, per completezza espositiva ed ai fini della miglior comprensione della vicenda in esame, l'articolazione soprarichiamata:

- Fase Zero: possono partecipare per l'assegnazione di 21.880 su posti comuni, per cessazioni del servizio e di 14.747 su posti di sostegno, i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra. A questi fini non è, tuttavia, necessario presentare domanda specifica.

L'aspirante docente che riceve una proposta di nomina deve accettare o rifiutare secondo le modalità indicate dagli USR. In questa fase, l'USR si limita a scorrere le graduatorie per effettuare le nomine.

- Fase A: è formalmente la prima fase del piano straordinario di assunzioni ai sensi della l. n. 107/2015, per cui, tuttavia, non è necessario presentare domanda.

Non possono parteciparvi i docenti di ruolo ma esclusivamente gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012, al momento dell'entrata in vigore della succitata legge. In questo frangente, l'USR procede allo scorrimento delle graduatorie per effettuare le nomine, comunicando la disponibilità residua dei posti comuni, i nominativi degli immessi in ruolo e di coloro che hanno rinunciato alla proposta di nomina nella Fase Zero e nella Fase A.

- Fase B: vi partecipano gli aspiranti docenti di cui *supra* che non abbiano ricevuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti. Occorre presentare una domanda online, valida per questa fase e quella successiva. Siccome il periodo previsto della presentazione

delle domande coincide con le procedure di assunzione per le Fasi Zero e A, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (nel prosieguo, MIUR) raccomanda a tutti gli aspiranti di fare comunque domanda; le domande di coloro che verranno assunti nelle Fasi Zero e A non verranno prese in considerazione.

- Fase C: si tratta della fase dedicata alla copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sulla base dell'effettivo fabbisogno delle scuole.

### **FATTO E DIRITTO**

1. La ricorrente, in data 13.5.2014, presentava domanda di aggiornamento/permanenza relativamente agli AA. SS. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nelle Graduatorie Ad Esaurimento (di seguito, *breviter*, GAE), in cui risultava già inclusa, per le seguenti classi di concorso (**doc. 2**):

- A043: italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media;
- A050: materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
- A051: materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale;
- A052: materie letterarie, latino e greco nel liceo classico.

Come risulta *per tabulas* dagli estratti delle graduatorie pubblicate il 14.7.2015, sino all'a.s. 2015/2016 la prof.ssa Grillo era regolarmente inserita nelle predette graduatorie (**docc. 8 e 10**).

2. In data 4.8.2015, la prof.ssa Grillo riceveva telegramma (**doc. 1**), a firma del Dirigente dell'USR Lombardia - Ufficio X Milano, che la informava di essere stata beneficiaria GAE a tempo indeterminato per la classe di concorso A043.

Pena la decadenza dalla graduatoria utile per la classe di concorso sopracitata, si richiedeva l'accettazione o la rinuncia all'assegnazione "*entro 48 ore via fax al n. 02/92891623*".

3. La ricorrente non riscontrava l'assegnazione nei termini suddetti, non accettando né rifiutando espressamente la nomina a tempo indeterminato.

4. Tale chiamata avveniva nella Fase A del piano di assunzioni dell'anno 2015/2016 e ad oggi, la GAE per la classe A043 è esaurita. La

riconducibilità alla suddetta Fase A della proposta di assunzione è da individuarsi sul piano strettamente temporale; infatti, dalle tempistiche previste dal MIUR, la Fase A doveva ragionevolmente concludersi entro la metà del mese di agosto (data coincidente, peraltro, con il termine ultimo per la presentazione delle domande necessarie per accedere alle fasi straordinarie B e C) per rendere possibile l'effettuazione delle *"proposte di assunzione per la fase di cui alla lettera b) del comma 98, l. 107/2015 alle ore 00.01 del giorno 2 settembre 2015"* (doc. 5).

Tuttavia, in seguito a ciò, la ricorrente veniva illegittimamente esclusa anche dalle altre classi di concorso cui aveva presentato la domanda (A050, A051 e A052), peraltro non ancora esaurite, posto che nelle graduatorie pubblicate in data 9.9.2016 il nominativo della prof.ssa Grillo non è più presente (doc. 14).

Non essendo pervenuta alla ricorrente alcuna specifica comunicazione che ponesse a fondamento della esclusione dalle graduatorie qualsiasi altro eventuale evento o condotta imputabile alla medesima, deve ragionevolmente concludersi che l'abnorme conseguenza della cancellazione sia unicamente da ricondursi alla mancata accettazione della proposta di assunzione di cui *supra*.

5. Premesso ciò, deve riconoscersi l'enigmaticità del dettato normativo di riferimento che nulla prescrive circa le modalità di accettazione o rinuncia della proposta di assunzione e le eventuali conseguenze in danno all'aspirante docente relativamente alle Fasi Zero e A.

Invero, l'art. 1, comma 98, l. 107/2015 stabilisce che:

*"a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297<sup>1</sup>, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;*

---

<sup>1</sup> Accesso ai ruoli

*b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;*

*c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100".*

Possono prendere parte alle fasi precedentemente descritte i soggetti di cui all'art. 1, comma 96, ed ossia i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del MIUR n. 82 del 24.9.2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado ed i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente "di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006 e s.m.i., esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

---

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.

A ciò si aggiunga che la norma contenuta all'art. 1, comma 102 prescrive che *“i soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 98”*.

In particolar modo, relativamente alle disposizioni contenute al comma 102 di cui *supra*, occorre illustrare una serie di precisazioni dirimenti al fine di chiarire il dato letterale della norma in questione:

- L'incipit della norma si rivolge esclusivamente ai soggetti che hanno partecipato alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzione docenti, previa compilazione e presentazione della domanda online, procedendo poi alla disamina delle specifiche modalità di accettazione della proposta ricevuta;
- Il secondo periodo della norma si riferisce anch'esso ai soggetti di cui alle lettere b) e c). A tal proposito, preme evidenziare che l'ipotesi di mancata accettazione *“nel termine e nelle modalità predetti”* (esclusivamente applicabili alle Fasi B e C del piano straordinario) è riferita *ai soggetti di cui al comma 96”* ma comunque inseriti nelle Fasi B e C, cui allude il primo periodo della norma. Tanto più che la mancata accettazione, - e lo chiarisce esaurientemente il prosieguo della preposizione in esame - comporta l'impossibilità per i predetti soggetti *“di essere destinatari di ulteriori proposte a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni”*.

- Il terzo periodo della disposizione succitata dispone poi che, nel caso in cui i soggetti non accettassero la proposta di assunzione ricevuta, verrebbe loro preclusa la partecipazione alle fasi successive e, conseguentemente, la permanenza nelle rispettive graduatorie. Tale inequivocabile conseguenza si riferisce alle ipotesi in cui un aspirante docente destinatario di una proposta di assunzione nella Fase X per la classe di concorso Y, scelga (volontariamente o involontariamente) di non accettarla, nella consapevolezza che il dettato normativo richiamato prevede, in questa circostanza, la sua espunzione dalla rispettiva graduatoria (della classe Y e non da tutte le graduatorie in cui è regolarmente inserito!).

L'unica via utile da intraprendere allo scopo di evitare fraintendimenti ed interpretazioni analogiche, che mal si addicono alla normativa in esame, è quella orientata ad un'interpretazione strettamente letterale del dato normativo.

Di tal che, posto che il primo periodo della disposizione in esame - come argomentato sopra - si riferisce esclusivamente ai soggetti partecipanti alle Fasi B e C, altresì il terzo periodo non può che riferirsi ai soggetti partecipanti alle Fasi B e C che declinano una proposta di contratto.

Si consideri, peraltro, che, anche volendo per assurdo affermare che la disposizione in esame si applichi anche ai soggetti che, come la ricorrente, si trovano in Fase A, l'unica ed espressa conseguenza è quella di incorrere nella cancellazione dalla graduatoria cui la proposta inerisce e, non certo, anche dalle altre graduatorie, come invece è avvenuto.

Ad avallare codesta tesi, interviene il D.D.G. n. 767/2015 (doc. 3), riversando pedestremente il contenuto della norma di cui al comma 102 al corrispondente art. 6, "Accettazione e rinuncia"<sup>2</sup> ed utilizzando nuovamente

---

<sup>2</sup> "1. I soggetti accettano, espressamente, la proposta di assunzione per provincia, grado di istruzione, classe di concorso, tipo posto entro il termine di dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.

2. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predette i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b), del presente decreto non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzione.

la dicitura "rispettive graduatorie". Peraltro, l'art. 6, comma 2 del decreto soprarichiamato disciplina l'ipotesi di mancata accettazione del ruolo nel termine e nelle modalità di cui all'art. 4, comma 3 che, a sua volta, si riferisce espressamente alle comunicazioni ai soggetti del piano straordinario di assunzioni ed, in particolare, alla procedura di presentazione delle istanze utili alla partecipazione delle Fasi B e C del piano straordinario, non facendo mai menzione della precedente e prodromica Fase A di cui si tratta.

Nel caso di specie si è verificato ciò che il Legislatore implicitamente esclude.

Ebbene, la prof.ssa Grillo, come detto, risultata assegnataria di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A043, non riscontrava la proposta nei tempi utili previsti dal telegramma ricevuto in data 4.8.2015.

Deve considerarsi peraltro al riguardo la circostanza per cui l'invio della comunicazione dell'USR avveniva nel periodo feriale, e per di più, si richiedeva, a pena di decadenza, un tempestivo riscontro entro le 48h seguenti, senza contare che, data la peculiarità del periodo, la ricorrente poteva verosimilmente non trovarsi presso il suo domicilio e non essersi verificata la tradizionale presunzione di conoscenza attraverso il mero invio del telegramma.

Alla mancata accettazione della ricorrente seguiva, in modo del tutto illegittimo, l'espunzione da tutte le graduatorie cui la prof.ssa Grillo risultava regolarmente inserita e non solo - come era altresì logico attendersi - dalla graduatoria della classe di concorso di cui era rinunciataria, nella specie la classe A043.

Invero, quand'anche si volesse forzare l'interpretazione del disposto di cui all'art. 1, comma 102, non sarebbe verosimile e tantomeno coerente rispetto alla *ratio legis* intendere l'espunzione dall'intero complesso delle GAE cui si è iscritti.

---

*3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase del piano straordinario di assunzioni non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie".*



Tant'è che se il Legislatore avesse voluto prevedere codesta drastica e sproporzionata conseguenza - che, peraltro, come detto, si riferisce esclusivamente alle Fasi B e C - avrebbe certamente utilizzato una formulazione del tutto inequivoca, con la finalità ultima di rendere esplicito il proprio intento. In particolare, non avrebbe impiegato il termine "rispettive graduatorie" se avesse voluto escludere il soggetto rinunciatario da "tutte" le graduatorie cui era inserito.

Pertanto, allo scopo di dissipare ogni ulteriore dubbio in ordine alla *vexata quaestio* sin qui esposta, deve invocarsi il principio giuridico secondo cui *lex tam dixit quam voluit*.

Alla luce delle suesposte disposizioni, è dunque ragionevole e legittimo attendersi la sola espunzione dalla graduatoria ad esaurimento della classe di concorso rispetto alla quale non si è tempestivamente accettata la proposta contrattuale.

6. Di poi, preme rilevare quanto segue.

In difetto di una regolamentazione di immediata comprensione e di facile interpretazione, le discrepanze in ordine alle casistiche verificabili in conseguenza della rinuncia all'incarico sono molteplici.

A dispetto dell'abnorme ed ingiustificata conseguenza realmente verificatasi nel caso di specie (ed ossia l'espunzione da tutte le graduatorie cui la ricorrente risultava iscritta), occorre altresì evidenziare la formula poco chiara e fraintendibile utilizzata nella comunicazione trasmessa alla prof.ssa Grillo.

Invero, dal tenore del telegramma non emerge chiaramente che, in mancanza di accettazione dell'incarico, la beneficiaria verrà espulsa da tutte le graduatorie di riferimento, tant'è che la stessa formula "*a pena di decadenza*" sembra pacificamente riferirsi alla graduatoria di specie, ossia la A043.

Inoltre, considerate le suesposte valutazioni interpretative relative al dettato di cui al comma 102, l. 107/2015, deve tenersi conto del comunicato del MIUR - pubblicato in G.U. n. 66 del 28.8.2015 (doc. 5) - che disciplina

l'ipotesi di mancata accettazione della proposta di assunzione "entro le ore 24.00 del giorno 11 settembre 2015" per la Fase B del piano straordinario.

Parimenti, la clausola secondo cui "i docenti che rifiutano o non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle graduatorie di merito e ad esaurimento cui sono iscritti" è prevista anche nel comunicato speculare del MIUR, pubblicato in G.U. n. 86 del 6.11.2015 (doc. 6), relativamente alla Fase C del piano.

Al contrario, nulla di simile è prescritto nel caso di mancata accettazione di una proposta di assunzione avvenuta ad esito della Fase A.

Pertanto, in difetto di una previsione di legge specifica - chiarita semmai anche da fonti non normative benché ministeriali -, deve ragionevolmente corroborarsi la tesi per cui l'eventuale mancata accettazione di una proposta di ruolo nella Fase A non determina l'espunzione da tutte le graduatorie cui il soggetto rinunciario risulta iscritto ma unicamente da quella alla cui classe di concorso rinuncia.

Che codesta appena esposta sia la ricostruzione interpretativa maggiormente fedele e coerente al dato testuale, non v'è dubbio; peraltro, nei medesimi termini, si è espresso il MIUR con nota n. 25272 del 7.9.2016, avallando proprio la tesi secondo cui la rinuncia di una proposta di assunzione a tempo indeterminato determina la cancellazione esclusivamente dalla graduatoria della classe di concorso/posto corrispondente. Di fatti, la suddetta nota recita a pag. 2 che "ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 1-quater della legge n. 89/2016 relativamente alle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia di cui al D.D.G. n. 82/2012 per le quali la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la cancellazione dalle graduatorie di merito e ad esaurimento, negli altri casi la rinuncia di una proposta di assunzione a tempo indeterminato determina la cancellazione esclusivamente dalla graduatoria della classe di concorso/posto corrispondente" (doc. 4).

7. Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, si ribadisce che le modalità e le tempistiche previste - nonché le decadenze espressamente

enunciate e chiarite dai comunicati sopra richiamati - devono ritenersi applicabili esclusivamente alle Fasi B e C del piano di assunzioni.

Di poi occorre precisare che, quand'anche mai volessero ritenersi applicabili alla Fase A, in quanto facente formalmente parte del piano straordinario di assunzioni docenti, così come elaborato dalla l. 107/2015, dovrebbero allora tenersi in accurata considerazione gli aspetti peculiari della suddetta Fase, analoghi e speculari alla Fase Zero e, per nulla assimilabili alla straordinarietà caratterizzante le Fasi B e C.

Pertanto, in questo senso, sarebbe riscontrabile, volendo seguire l'implicita errata interpretazione del MIUR, una contraddizione intrinseca del dettato normativo che prima prevede regole e decadenze *ad hoc* per le Fasi B e C in virtù della loro eccezionalità e poi ne amplia, immotivatamente, il raggio di applicazione anche alla Fase che presenta caratteri di ordinarietà.

Invero, partendo dal presupposto che per l'a.s. 2015/2016 il numero totale di posti disponibili, sia comuni che di sostegno, nella Fase Zero e A è pari a 47.476 (36.627 + 10.849), si rammenta che l'aspirante docente che riceve una proposta di nomina deve accettare o rifiutare secondo le consuete modalità indicate dagli USR (trattasi, nel caso di specie, di una comunicazione in forma di telegramma pervenuta in data 4.8.2015 che il soggetto avrebbe dovuto riscontrare nel termine perentorio di 2 giorni dal suo invio).

Per essere poi assunti sia nella Fase Zero che nella Fase A non è necessaria la presentazione di alcuna domanda, benché sia comunque consigliata la compilazione della domanda online utile per le successive Fasi B e C, entro e non oltre il 14.8.2016 (data che coincide con la conclusione delle assunzioni per le Fasi Zero e A).

Invero, malgrado non sia la norma a prescriverlo, molti USR hanno adottato la ragionevole e celere prassi di svolgere contemporaneamente la Fase Zero e la Fase A, trattandosi in entrambi in casi di procedure di immissione in ruolo a base provinciale, con l'unica differenza che alla Fase A non partecipano i docenti di ruolo e gli aspiranti dei concorsi precedenti al 2012.

Pertanto, il meccanismo utilizzato nello scorrimento della GAE provinciale e del concorso regionale (non anteriore al 2012 per la Fase A) in entrambe le fasi succitate è il medesimo. In questo modo, si appalesa la forte similarità sia contenutistica (si tratta di assegnazione di posti già disponibili su base provinciale) che procedimentale delle Fasi Zero e A, che esclude qualsiasi riferimento alla specialità ed eccezionalità della seconda rispetto alla prima.

Si ribadisce, infatti, che **la reale straordinarietà del piano di assunzione deve riconoscersi alle successive Fasi B e C** che, su base nazionale, procedono all'attribuzione di posti non assegnati nelle fasi precedenti e che, pertanto, necessitano di una formale procedura di indizione - di cui all'art. 3, comma 2, del D.D.G. 767/2015 - differentemente da quel che la disciplina prevede per l'avvio della Fasi Zero e A.

A questa stregua, riconoscere l'applicabilità dei limiti e della disciplina elaborata *ad hoc* per le fasi straordinarie anche alla Fase A, che si connota inequivocabilmente per il suo carattere di ordinarietà - anche rispetto alla disciplina previgente -, rappresenterebbe un'interpretazione incoerente e contraddittoria del dettato normativo.

In ragione di quanto esaustivamente illustrato, l'espunzione dalle graduatorie relative alle classi di concorso A050, A051 e A052 si rileva illegittima, da un lato, in quanto in palese contrasto con il dettato di cui all'art. 1, comma 102, l. 107/2015, che si riferisce alle sole Fasi B e C e che, in ogni caso, come chiarito dal MIUR, comporta l'espunzione dalla sola graduatoria cui la nomina si riferisce e, dall'altro, in quanto conseguenza sproporzionata ed abnorme derivante da un'interpretazione manifestamente illogica ed incoerente delle normativa vigente.

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso ed argomentato, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe al presente atto

**RICORRE**

al Tribunale del Lavoro di Milano, affinché, fissata apposita udienza di comparizione, nel contraddittorio con il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito territoriale di Milano e tutti i controinteressati così come in epigrafe indicati, rigettate tutte le avverse istanze, deduzioni ed eccezioni, voglia disporre per l'accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

- riconoscere l'abnormità della conseguenza posta in essere nei confronti della prof.ssa Grillo
- accertare, quindi, l'illegittimità dell'espunzione della prof.ssa Maria Grillo dalle graduatorie docenti ad esaurimento (GAE) provinciali di Milano (non ancora esaurite) di tutte le classi cui la ricorrente poteva risultare beneficiaria in virtù della sua regolare iscrizione e permanenza (A050, A051 e A052);
- accertare, di conseguenza, il diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatorie di cui *supra* ed a permanervi regolarmente;
- provvedere ad ordinarne agli enti intimati il tempestivo reinserimento.

\*\*\*\*

#### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

In ragione dell'elevato numero di potenziali soggetti controinteressati, che possono essere individuati in tutti i soggetti collocati nelle Graduatorie Ad Esaurimento (GAE) della Provincia di Milano per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 per le classi di concorso A043 (italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media), A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A051 (materie letterarie e latino nei lici e nell'istituto magistrale) e A052 (materie letterarie, latino e greco nel liceo classico), si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza a tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di Milano di cui sopra tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet dedicato del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico regionale della Lombardia e/o altra modalità ritenuta idonea dall'Ill.mo Giudice, stante

inoltre l'impossibilità materiale di individuare nello specifico l'identità dei predetti soggetti e di reperirne in tempo utile gli indirizzi di residenza.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è stato assolto nella misura di € 259,00.

\*\*\*\*

Si allegano i seguenti documenti:

1. Telegramma di nomina a tempo indeterminato per la classe di concorso A043 trasmesso dal MIUR - USR LOMBARDIA - Ufficio X Milano in data 4.8.2015
2. Domanda di aggiornamento / permanenza / trasferimento /conferma /scioglimento riserva per gli AA.SS. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017
3. D.D.G. n. 767 del 17.7.2015 recante *"Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*
4. Nota del MIUR n. 25272 del 7.9.2016 con oggetto *"Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola primaria e secondaria per l'anno scolastico 2016/17. Invio decreto Ministeriale n. 669/ del 7 settembre 2016 e relativi prospetti del contingente di nomina"*
5. Avviso MIUR in GU n. 66 del 28.8.2015 - Proposte di assunzione del personale docente in attuazione dell'articolo 1, comma 98, lettera b), della legge n. 107 del 13 luglio 2015 concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
6. Avviso MIUR in GU n. 86 del 6.11.2015 - Proposte di assunzione del personale docente in attuazione dell'articolo 1, comma 98, lettera c), della legge n. 107 del 13 luglio 2015 concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

7. Estratto di Elenco alfabetico degli aspiranti inclusi in graduatoria definitiva - Scuola secondaria di I grado del 14.7.2015

8. Estratto di Graduatoria Provinciale definitiva - Scuola secondaria di I grado del 14.7.2015 per la classe A043: Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media

9. Estratto di Elenco alfabetico degli aspiranti inclusi in graduatoria definitiva - Scuola secondaria di II grado del 14.7.2015

10. Estratto di graduatoria Provinciale definitiva - Scuola secondaria di II grado del 14.7.2015 per le classi:

- A050: materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, pag. 340

- A051: materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale, pag. 364

- A052: materie letterarie, latino e greco nel liceo classico, pag. 392

11. Elenco alfabetico degli aspiranti inclusi in graduatoria definitiva - Scuola secondaria di I grado del 9.9.2016

12. Graduatoria Provinciale definitiva - Scuola secondaria di I grado del 9.9.2016

13. Elenco alfabetico degli aspiranti inclusi in graduatoria definitiva - Scuola secondaria di II grado del 9.9.2016

14. Graduatoria Provinciale definitiva - Scuola secondaria di II grado del 9.9.2016

Milano, 8 novembre 2016.

GFF/GG

avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari